

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
(17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144). *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)*
[\(GU n.95 del 24-04-2017 - Suppl. Ordinario n. 20\)](#)

(successivamente modificato)

Art. 62

(Costruzione di impianti sportivi)

1. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38](#).(41) **((44))**

1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonche' allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumita' pubbliche, il soggetto che intenda realizzare interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi puo' procedere anche in deroga agli [articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico gia' adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, e' rimessa al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il quale ne indica modalita' e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilita' dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano gia' in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia' adottate.(41) **((44))**

1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto e' recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalita' dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumita' pubbliche, nonche' dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilita' economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilita' paesaggistica dell'intervento.

2.COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38](#).(41) **((44))**

2-bis.COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38](#).(41) ((44))
3.COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38](#).(41) ((44))
4.COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38](#).(41) ((44))
5. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38](#).(41) ((44))
5-bis.COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38](#).(41) ((44))
5-ter.COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38](#).(41) ((44))

AGGIORNAMENTO (41)

Il [D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38](#), come modificato dal [D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#), convertito con modificazioni dalla [L. 21 maggio 2021, n. 69](#) ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023".

AGGIORNAMENTO (44)

Il [D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38](#), come modificato dal [D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito con modificazioni dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#), ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023".